



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Prescrizione e decadenza: differenze

Autore: Rugiada Gambaudo | 22/12/2019



Il tempo è importante per il diritto; ad esempio, l'estinzione del diritto per decorso del tempo è oggetto di due istituti: prescrizione estintiva e decadenza.

Prescrizione e decadenza sono due istituti fondamentali del nostro diritto privato,

entrambi collegati dal decorso del tempo; la prima realizza l'estinzione di un diritto per il mancato compimento, in un determinato arco temporale, dell'esercizio del diritto medesimo. La legge, infatti, stabilisce che ogni diritto ha un periodo di tempo ben preciso per potere essere esercitato: se non lo si rispetta, il diritto svanisce, si estingue **[1]**.

La decadenza, invece, non è legata all'inerzia del titolare, né alle condizioni soggettive del titolare del diritto: ciò che importa è il fatto puro e semplice del decorso del tempo **[2]**. In linea generale, si può dire che per la prescrizione i termini sono lunghi, mentre per la decadenza sono brevi. Nel presente articolo, vedremo nel dettaglio di capire bene, su **prescrizione e decadenza: differenze**, caratteristiche, funzioni, termini di applicazione.

La prescrizione: funzione e presupposti

L'istituto della **prescrizione** disciplina le conseguenze del trascorrere del tempo sulle situazioni giuridiche che non vengono esercitate nei termini stabiliti dalla legge; la sua **funzione** è quella di paralizzare le pretese esercitate tardivamente, per dare certezza ai rapporti giuridici - quindi, è stata stabilita dalla legge per ragioni d'interesse generale - e sanzionare l'**inerzia ingiustificata** del titolare del diritto.

Per pretendere il pagamento di una fattura commerciale, si hanno 10 anni di tempo, che decorrono dalla scadenza della fattura stessa; se Tizio se ne dimentica e lascia passare 11 anni senza mai chiedere nulla al debitore, neanche con sollecito scritto, il suo diritto di credito nei confronti del debitore si estingue, e non potrà più pretendere il pagamento.

Conseguentemente, il primo presupposto della prescrizione è **il mancato esercizio del diritto** da parte del suo titolare, ovvero l'**inerzia** da costui dimostrata. L'altro presupposto è **il decorso del tempo** che la legge prescrive per quel diritto. La prescrizione **ha carattere generale** e si applica sia ai rapporti privati che ai rapporti pubblici, comprese le fattispecie penali e di responsabilità amministrativa e contabile **[3]**.

Non è possibile rinunciare alla prescrizione

Come appena sopra accennato, la prescrizione è stata introdotta dalla legge per ragioni di interesse generale: infatti, è un **istituto cd. “di ordine pubblico”**, il che significa che le norme che stabiliscono l'estinzione del diritto e il tempo necessario perché si verifichi sono inderogabili; dunque, non è possibile **rinunciare alla prescrizione [4]** (né prima, né mentre è in corso il termine), né abbreviare o prolungare i termini dati dalla legge [5].

Oggetto della prescrizione ed eccezioni

Il Codice civile dice che si estingue per prescrizione “ogni diritto” (vedere la nota [1]), tranne i cosiddetti **diritti indisponibili** e gli altri diritti indicati dalla legge [6]. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

I diritti imprescrittibili

Sono ritenuti imprescrittibili:

- i diritti “**indisponibili**”: il titolare non ne può disporre perché gli vengono attribuiti nell'interesse generale, e spesso costituiscono un dovere (oltre che un potere); si tratta, ad esempio, dei **diritti della personalità** (come il **diritto al nome [7]** e il **diritto all'immagine [8]**), dei **poteri di diritto familiare** (prima fra tutti la **potestà genitoriale**), dei diritti patrimoniali che derivano da rapporti familiari (l'usufrutto legale, il diritto agli alimenti, ecc.);
- i diritti **indisponibili per espressa disposizione normativa**; alcuni esempi: il **diritto di proprietà**, perché anche il non uso è un'espressione della libertà riconosciuta al proprietario (fa eccezione il caso dell'usucapione fatta valere da un terzo [9]), il **diritto dell'erede** di chiedere il riconoscimento della sua qualifica verso chiunque possieda i beni ereditari [10] e il diritto di chiedere la **nullità contrattuale [11]**.

Inizio e durata della prescrizione

La prescrizione comincia a **decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato**; quindi, se un diritto deriva da un atto sottoposto a

condizione, la prescrizione decorre dal giorno in cui la **condizione** si è verificata.

Se Tizio acquista una casa a Milano a condizione che entro un anno sarà trasferito a Milano, è logico che il venditore Caio non potrà agire per farsi pagare il prezzo finché non sarà avvenuto il trasferimento a Milano di Tizio. Quindi, la prescrizione del credito di Caio relativo al pagamento del prezzo comincerà a decorrere soltanto dal momento del suddetto trasferimento.

La durata della prescrizione

In quanto alla durata, esistono **due tipi di prescrizione**:

- **ordinaria**: dura **dieci anni**, ed è applicabile a tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente **[12]**; esempio: il diritto al risarcimento del danno causato dal **mancato versamento dei contributi** da parte del datore di lavoro;
- **prescrizioni brevi**: sono previste per alcuni rapporti ben specificati dal Codice civile **[13]**, come ad esempio:
 - il **diritto al risarcimento del danno** derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni **[14]**;
 - il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli si prescrive in due anni **[15]**;
 - il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno **[16]**.

Quando si sospende la prescrizione

La prescrizione viene sospesa **se si verifica una causa che giustifica l'inerzia** del titolare del diritto. Quindi, l'inerzia dura ancora, ma è giustificata. Le **cause di sospensione** sono tassativamente indicate dal Codice civile:

- i particolari rapporti fra le parti **[17]**, ad esempio **tra il genitore e i figli minorenni**;
- la particolare condizione del titolare del diritto **[18]**, come gli **interdetti per infermità di mente**.

Quando si interrompe la prescrizione

La prescrizione si interrompe **se l'inerzia viene meno**:

- perché **il titolare ha esercitato il diritto**, ad esempio inviando al proprio debitore una **raccomandata di messa in mora**, oppure notificando l'atto con cui inizia un giudizio **[19]**;
- perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto contro il quale esso può essere fatto valere **[20]**. Ad esempio, **Tizio si riconosce debitore** promettendo il pagamento a Caio appena possibile.

La decadenza

Il suo **presupposto** è soltanto il **decorso del termine perentorio dato dalla legge**; ad esempio, il diritto alla **garanzia per difetti** sugli oggetti comprati decade **entro 8 giorni** dalla data di acquisto. Quindi, la decadenza non è legata all'inerzia del titolare, come la prescrizione, e neanche hanno importanza eventuali cause di impedimento che abbiano causato il decorso del tempo senza che il diritto venisse esercitato.

I due tipi di decadenza

La decadenza legale

E' quella **prevista dalla legge**; è un **istituto eccezionale** perché deroga alla regola generale per cui l'esercizio dei diritti non ha limiti e il titolare può esercitarli nel modo che ritiene più opportuno; essa può essere stabilita:

- nell'**interesse generale**, cioè **in relazione a diritti indisponibili** (ad esempio, in tema di **rapporti familiari**): in tal caso, le parti non possono modificare le norme di legge in materia, né rinunciare alla decadenza stessa **[21]**;
- nell'**interesse individuale** (ad esempio, il termine entro il quale il compratore deve denunciare al venditore i **vizi nascosti** della cosa acquistata **[22]**): in questo caso, invece, poiché si tratta di **diritti disponibili**, le parti possono modificare il regime legale della decadenza e anche rinunciarvi.

La decadenza negoziale (o convenzionale)

Essa riguarda soltanto i diritti disponibili e **viene stabilita dalle parti in un contratto** a tutela di un interesse individuale. Conseguentemente, le parti possono modificare il regime legale della decadenza e anche rinunciarvi.

La decadenza non si sospende e non si interrompe

Dato che produce l'**estinzione del diritto** indipendentemente da qualsiasi considerazione o circostanza relativa alla situazione soggettiva del titolare, alla decadenza - sia legale che negoziale - non si applicano le regole della sospensione e dell'interruzione appena viste per la prescrizione, a meno che non sia disposto diversamente **[23]**.

Pertanto, **la decadenza può essere impedita soltanto dall'esercizio del diritto** in questione, ad esempio **proponendo una domanda in giudizio**; oppure, se si tratta di diritti disponibili, anche dal riconoscimento del diritto della persona contro la quale esso si deve far valere **[24]**.

Note

[1] Art. 2934 cod.civ., comma 1: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". **[2]** Art. 2964 cod.civ.: "Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione".

[3] C. Conti, n. 884/A del 10 maggio 1993. **[4]** Art. 2937 cod.civ. **[5]** Art. 2936 cod.civ. **[6]** Art. 2934 cod.civ., comma 2: "Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge". **[7]** Art. 6 cod. civ. **[8]** Art. 10 cod. civ. **[9]** Artt. 1158 e seguenti cod.civ. **[10]** Art. 533 cod. civ. **[11]** Art. 1422 cod.civ. **[12]** Art. 2946 cod.civ. **[13]** Artt. 2947 e seguenti cod.civ. **[14]** Art. 2947 cod.civ., comma 1. **[15]** Art. 2947 cod.civ., comma 2. **[16]** Art. 2950 cod. civ. **[17]** Art. 2941 cod. civ. **[18]** Art. 2942 cod. civ. **[19]** Art. 2943 cod. civ. **[20]** Art. 2944 cod.civ. **[21]** Art. 2968 cod.civ. **[22]** Art. 1495 cod. civ. **[23]** Art. 2964 cod.civ. **[24]** Art. 2966 cod.civ.